

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/1885 DELLA COMMISSIONE

del 6 novembre 2019

che stabilisce norme per il calcolo, la verifica e la comunicazione dei dati relativi alle discariche di rifiuti urbani a norma della direttiva 1999/31/CE del Consiglio e che abroga la decisione 2000/738/CE della Commissione

[notificata con il numero C(2019) 7874]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5 bis, paragrafo 4, e l'articolo 15, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Gli Stati membri sono tenuti a comunicare la quantità di rifiuti urbani collocati in discarica al fine di dimostrare il conseguimento degli obiettivi stabiliti nella direttiva 1999/31/CE. Le regole per il calcolo di tali obiettivi dovrebbero garantire la validità e la comparabilità dei dati forniti da tutti gli Stati membri.
- (2) Al fine di garantire che il calcolo rispecchi l'effettiva portata del collocamento in discarica, è opportuno che la quantità di rifiuti dichiarati come tali includa tutti i rifiuti urbani smaltiti in discarica di cui all'articolo 5 bis, paragrafo 1, lettere b) e c), della direttiva 1999/31/CE e che non sia apportata alcuna correzione in funzione del tenore di umidità di tali rifiuti. In alcuni casi i rifiuti urbani sottoposti a trattamento e ammessi e collocati in discarica, come i rifiuti urbani biodegradabili stabilizzati, contribuiscono a garantire il rispetto delle prescrizioni di cui all'allegato I, punto 5, della direttiva 1999/31/CE concernenti le misure volte a ridurre al minimo i disturbi e i rischi provenienti dalla discarica. Poiché tali rifiuti urbani sono effettivamente depositati in discarica, è opportuno che siano inclusi nella quantità di rifiuti urbani dichiarati come collocati in discarica e non siano destinati a operazioni di recupero.
- (3) Poiché gli obiettivi per il collocamento in discarica dei rifiuti urbani stabiliti nella direttiva 1999/31/CE riguardano lo stesso flusso di rifiuti degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani stabiliti nella direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, le regole per il calcolo dei rifiuti urbani comunicati come depositati in discarica dovrebbero essere coerenti con le regole per il calcolo del riciclaggio dei rifiuti urbani stabilite nella direttiva 2008/98/CE e nella decisione di esecuzione (UE) 2019/1004 della Commissione ⁽³⁾.

Pertanto, qualora i rifiuti urbani siano spediti da uno Stato membro a un altro Stato membro o a un paese terzo a scopo di riciclaggio o recupero di altro tipo a norma del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾, la quantità di rifiuti scartati nel paese di destinazione nel corso del trattamento preliminare che precede l'operazione di riciclaggio dei rifiuti urbani e che sono successivamente collocati in discarica dovrebbe essere inclusa nella quantità di rifiuti urbani comunicati come collocati in discarica dallo Stato membro in cui i rifiuti urbani sono stati raccolti.

⁽¹⁾ GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1.

⁽²⁾ Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).

⁽³⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2019/1004 della Commissione, del 7 giugno 2019, che stabilisce le regole per il calcolo, la verifica e la comunicazione dei dati sui rifiuti a norma della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione di esecuzione C(2012) 2384 della Commissione (GU L 163 del 20.6.2019, pag. 66).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1).

